COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

Piazza xxv Aprile, 8 – Loc. Migliaro 44027 FISCAGLIA (FE)

VERBALE N. 39 DEL 15/12/2023

OGGETTO: Parere dell'organo di revisione sulla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

Il sottoscritto Dott. Antonio Tazzioli, Revisore dei Conti del Comune di Fiscaglia nominato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 14/11/2022 esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO CHE

- L'articolo 20 comma 1 del Decreto legislativo n. 175/2016 prevede che "*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";

- I piani di razionalizzazione, disposti dall'art. 20, comma 2 cit., sono adottati quando, insede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  f) La necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  g) La necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

- L'articolo 30, comma 1 del Decreto legislativo n. 201/2022 richiede ai comuni, o loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori dovendosi allo scopo rilevare "*il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*", nonché "*la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*".

  Quindi, il successivo comma 2 aggiunge che "*la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di*

servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, mentre il comma 3 conclude prevedendo che "*in sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*".

Alla luce della Relazione tecnica in tema di ricognizione periodica il Comune di Fiscaglia risulta titolare delle partecipazioni nelle società sotto elencate:

Partecipazioni dirette

	Denominazione	Natura Giuridica	Quota %
1.-	Area Impianti	S.r.l.	10,08
2.-	CLARA	S.p.a.	4,61
3.-	C.A.D.F.	S.p.a.	10,39
4.-	SI. PRO.	S.p.a.	0,55
5.-	LEPIDA	S.r.l.	0,0014
6.-	DELTA 2000	Società consortile a r.l.	2,82
7.-	SECIF	S.r.l.	12,36

Partecipazioni indirette di 1° Livello (per il tramite di Si. Pro.)

	Denominazione	Natura Giuridica	Quota %
1.-	Delta 2000	Società consortile a r.l.	0,68

CONSIDERATO

- L'orientamento dell'ANCREL e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, secondo il quale il Revisore dei conti è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite le società partecipate. In tal caso il parere è richiesto ai sensi del n. 3 dell'art. 239 del TUEL;

- L'orientamento ANCI e della Corte dei Conti – Sezione Emilia Romagna (deliberazione n. 3 del 2018), secondo il quale il Comune può richiedere il parere non in quanto obbligatorio, ma in un ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio (art. 239, comma 1, lettera a del TUEL);

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Il parere in questione, secondo l'orientamento della Corte dei Conti avanti richiamato, non può che essere espresso unicamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D. Lgs. 175/2016 e tale indirizzo è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica;

- La prassi operativa delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti evidenzia come i piani di riordino adottati dall'ente locale siano ormai momento centrale per valutare non solo

l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del T.U.S.P. (Corte dei Conti, Sezione controllo Lombardia, n. 199/2018 e nn. 306, 307, 308/2019);

PRESO ATTO

- della Relazione tecnica sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche redatta in ossequio all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e allegata sub. lett. b) alla proposta di delibera;

- della delibera di Giunta n. 165 del 15/12/2023 concernente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prescritta dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 come descritta nella Relazione predisposta in ossequio all'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 cit., allegata alla delibera medesima.

VISTI

- le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
- l'articolo 239 del TUEL;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 3/2018 nella quale si rileva l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione;

Sulla base di quanto sopra premesso, visto e considerato, Il Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera di Consiglio Comunale concernente la revis ione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

Lì, 15/12/2023

F.to digitalmente
Dott. Tazzioli Antonio